

Sentenza n. 1459/2014 pubbl. il 04/11/2014

RG n. 43/2014

N. R.G. 43/2014

Repert. n. 3950/2014 del 04/11/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 43/2014

GIURE.IT

tra

[REDACTED] S.R.L.

ATTORE

e

[REDACTED] S.R.L.

CONVENUTO

Oggi [REDACTED] innanzi al dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi:

Per [REDACTED] S.R.L. l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED] S.R.L. l'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'attore precisa come da foglio allegato; il convenuto come da comparsa di risposta.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura alle parti presenti e depositandola telematicamente.

Il Giudice

dott. Gianluigi Morlini



Sentenza n. 1459/2014 pubbl. il 04/11/2014

RG n. 43/2014

Repert. n. 3950/2014 del 04/11/2014



GIURE.IT

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 43/2014 promossa da:

[redacted] S.R.L. [redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] e dell'avv. [redacted]
[redacted]; elettivamente domiciliato in [redacted] presso
il difensore avv. [redacted]

ATTORE

contro

[redacted] S.R.L. [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato
in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

L'attore precisa come da foglio allegato; il convenuto come da comparsa di risposta.



- rilevato che, la controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] per il pagamento del prezzo relativo a molteplici forniture di elementi di arredo.

Avverso l'ingiunzione propone la presente opposizione [REDACTED], mentre resiste [REDACTED]

Concessa la provvisoria esecuzione, la causa è ritenuta matura per la decisione senza dar corso all'istruttoria testimoniale richiesta dalle parti;

- ritenuto che, l'opposizione è infondata, e come tale va rigettata, essendo inconsistenti tutte le eccezioni sollevate dalla difesa dell'opponente. Infatti:

- del tutto priva di pregio giuridico è l'eccezione di rito relativa alla pretesa improcedibilità del giudizio promosso con decreto ingiuntivo, per l'asserita mancata informativa, da parte dell'avvocato al cliente, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione facoltativa.

Sul punto, è facile replicare che, anche se sussistente, la mancanza dell'informativa non comporterebbe certo l'improcedibilità della domanda, ma solo l'annullabilità del rapporto contrattuale tra il difensore ed il cliente *ex art. 4 comma 3 D.Lgs. n. 28/2010*;

- manifestamente infondata è anche la seconda eccezione processuale, relativa alla pretesa incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di [REDACTED].

Sul punto, è facile replicare che oggetto della domanda monitoria è il pagamento di una somma di denaro determinata; che il pagamento di una somma di denaro determinata va effettuato, *ex art. 1182 comma 3 c.c.*, presso il domicilio del creditore, pacificamente ricompreso nel circondario del Tribunale di [REDACTED] che pertanto, la competenza territoriale del giudice adito è ritualmente fondata sul criterio di collegamento del *forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c.*, proprio perché l'obbligazione deve essere adempiuta in un luogo ricompreso nel circondario del Tribunale adito;



- nuovamente infondata è la terza doglianza, relativa ad una pretesa situazione di litispendenza, continenza o connessione, con una causa pendente presso il Tribunale di [REDACTED].

In proposito, si osserva che nessuna litispendenza o continenza è configurabile, atteso che nella controversia pendente presso il Tribunale di [REDACTED], la [REDACTED] domanda il risarcimento del danno per la pretesa violazione di una concessione in esclusiva la cui esistenza è radicalmente negata da [REDACTED], mentre [REDACTED] non svolge alcuna domanda riconvenzionale e non propone la domanda di pagamento azionata invece nella presente controversia: consegue che *petitum* e *causa petendi* delle due controversie non sono sovrapponibili, e quindi non è configurabile litispendenza o continenza.

Quanto poi alla connessione tra le due controversie, deve replicarsi che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, la competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è funzionale e non può essere derogata nemmeno in caso di connessione.

Né deve procedersi alla sospensione necessaria della presente controversia *ex* articolo 295 c.p.c., così come richiesto dall'opponente, atteso che il Giudice del Tribunale di [REDACTED] non deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa: infatti, così come più sopra argomentato, le due controversie, pur se pendenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto il rapporto contrattuale tra le stesse, hanno ad oggetto profili giuridici ben diversi, di talché non vi è possibilità alcuna di contrasto tra giudicati;

- infine, infondato è anche l'unico profilo attinente al merito sollevato dall'opponente, relativo al fatto che la merce "*non è stata fornita nella quantità e nella qualità di cui oggi se ne chiede relativo pagamento*" (pag. 15 e 16 citazione), ed è affetta da "*difformità e vizi*" (pag. 17 citazione).

Tanto premesso, l'opponente, cui in tutta evidenza spettava quantomeno l'onere di allegazione sul punto, neppure ha indicato quali sarebbero le minori quantità di merce fornita ed in che cosa sarebbero consistiti i vizi ed i ritardi, ma si è limitato alla apodittica e del tutto vaga



contestazione sopra riportata, neppure contestualizzata e articolata nelle successive memorie
Repart. n. 3950/2014 del 04/11/2014
ex art. 183 comma 6 c.p.c. prima dello spirare delle preclusioni assertive.

Trattasi quindi di contestazioni sollevate in modo generico e non specifico, e come tali inidonee
ex art. 115 comma 1 c.p.c.

Ciò basta a far ritenere infondata l'opposizione, tanto più che mai, *ante causam* e
nell'immediatezza delle forniture eseguite nel corso di più anni, sono state sollevate
contestazioni delle forniture; e nessuna contestazione è mai pervenuta dalla parte neppure dopo
le formali e ripetute richieste di pagamento della [REDACTED] (cfr. all.1-7 fascicolo di parte
convenuta)

Significativamente solo dopo essersi munita di un'assistenza legale, l'opponente ha, per la
prima volta ed a distanza di anni dalle forniture, contestato le stesse con le modalità sopra
indicate;

- considerato che, in ragione di tutto quanto sopra, l'opposizione va rigettata, con conseguente
conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di
lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, norma da utilizzare per
tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore del 3/4/2014 così come previsto dall'art. 28
(cfr. anche la giurisprudenza consolidata di Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn.
18473/2012, 18551/2012, 18920/2012, ritenuta costituzionalmente non illegittima da Corte Cost.
ord. n. 261/2013, formatasi sotto il vigore del precedente DM n. 140/2012 ma sicuramente
applicabile anche al successivo DM 55/2014), sono quindi poste a carico della soccombente parte
attrice opponente ed a favore della vittoriosa parte convenuta opposta, tenendo a mente un valore di
poco inferiore a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e
decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.



L'opposizione, pur se chiaramente infondata, ad avviso del giudice non assume il carattere anche della temerarietà, di talché va rigettata l'istanza di condanna *ex art. 96 comma 3 c.p.c.* formulata dalla convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il [REDACTED] e già dichiarato esecutivo in corso di causa;
- condanna [REDACTED] s.r.l. a rifondere a [REDACTED] s.r.l. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 20.000, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge.

Reggio Emilia, 4/11/2014

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

